



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5663 del 2018, proposto da:

Iolanda Marino, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli n 4;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Usr per la Lombardia, Ambito Territoriale di Milano non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

dell'Ordinanza Ministeriale n. 207 del 9 marzo 2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale viene disciplinata la mobilità del

personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2018/19;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2018 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il precedente di questa Sezione n. 3453/2018;

Considerato, a un primo sommario esame, che l'ordinanza ministeriale n. 207/2018, nella parte in cui prevede la valutazione del servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembra porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015) (vedi ordinanza n. 951/2017 CDS);

che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, sussistendo giusti motivi;

che la discussione per il merito del ricorso va fissata all'udienza pubblica del 4 dicembre 2018 in vista della quale dovrà comunque procedersi all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei possibili controinteressati attualmente inseriti nella graduatoria quale da ultimo rettificata;

che, visto l'elevato numero dei controinteressati, nonché le prevedibili difficoltà di

reperimento degli indirizzi degli stessi, deve autorizzarsi sin d'ora l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché, ove esistente, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria impugnata;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7) il testo integrale del ricorso introduttivo;

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Deve prescriversi, inoltre, che il Ministero e, ove dotato di autonomo sito, l'Ufficio Scolastico Regionale interessato:

- a) non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- b) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- c) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

Considerato che si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare proposta e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato. Dispone che il ricorrente proceda all'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese della fase cautelare.

Fissa la discussione per il merito all'udienza pubblica del 4 dicembre 2018.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2018 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Paolo Marotta, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Pierina Biancofiore**

**IL SEGRETARIO**



La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 4820/2018 emessa, all'esito della Camera di Consiglio del 1 agosto 2018, dalla Sezione III Bis del TAR Lazio - Roma, pubblicata in data 3 agosto 2018, sul ricorso R.G. n. 5663/2018.

Il processo potrà essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

## Mathematics